Ministero della Salute
DGISAN
0036677-P-25/09/2015
166768574

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
UFFICIO V

Assessorati alla Sanità Regioni
e Province Autonome di Trento
e Bolzano

Comando dei Carabinieri per la
tutela della salute
V.le dell'aeronautica, 122
00144 – Roma
srm20400@pec.carabinieri.it

FIMMG
Piazza G. Marconi, 25
00144 - Roma
fimmg@legalmail.it

SIMG
Via del Pignoncino 9/11
50142 – Firenze
segreteria@simg.it

FIMP
Via Parigi 11 sc.A int.105
00185 - Roma
presidenza@fimp.pro

Settore Prevenzione Sanità Pubblica
Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare
e Sanità animale
18 - 09 - 2015
Nicola

Oggetto: commercializzazione degli alimenti per lattanti: violazioni del D.M. 82/2009.

In Italia la commercializzazione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento è regolamentata dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, attuativo della direttiva 2006/141/CE, nonché del successivo decreto legislativo 84/2011 concernente Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al D.M. 9 aprile 2009, n. 82.

Il Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare per la Promozione dell'Allattamento Materno (TAS), che opera presso il Ministero della Salute, al fine di sintetizzare le informazioni utili alla corretta applicazione del D.M. 82/2009 e fornire le indicazioni necessarie per eventuali segnalazioni agli organi di vigilanza, ha predisposto un "Vademecum", che si allega.

Nel documento vengono distinte le violazioni di legge dai principi etici contenuti nel "Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno", elaborato dall'OMS, che rappresentano spesso oggetto di confusione.

Quanto sopra premesso, data l'utilità di tale documento, si pregano le Amministrazioni in indirizzo di voler dare massima diffusione.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Ruocco)

st/RC

ALLEGATI

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO V

Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare sulla Promozione dell'Allattamento al Seno

Roma 15 settembre 2015

COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI:

VIOLAZIONI DEL DM 82/2009

Il Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare per la Promozione dell'Allattamento Materno, nel rispetto del suo mandato istituzionale, volto a promuovere, sostenere e proteggere l'allattamento materno, auspica la corretta applicazione del D.M. 82/2009, attuativo della direttiva 2006/141/CE riguardante gli alimenti per lattanti e di proseguimento, nonché del successivo decreto legislativo 84/2011 concernente "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi".

Questo Tavolo Tecnico ritiene opportuno sintetizzare le informazioni utili sulla procedura sanzionatoria, anche per essere diffuse a chi, rilevando violazioni, voglia attivare una specifica segnalazione. Il Capitolo 2574 è finalizzato alla raccolta delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal decreto 84/2011.

Il Tavolo Tecnico ricorda che:

- sono sanzionabili le violazioni della legge italiana (D.M. 82/2009)
- non sono sanzionabili le violazioni del Codice di Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno.

L' Allegato 1 sottolinea il significato del Codice e le differenze fra Codice e D.M. 82/2009, affinchè le segnalazioni delle violazioni non siano confuse.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali violazioni relative alla commercializzazione dei latti di tipo 1 in riferimento al D.L.vo 19 maggio 2011, n. 84:

- pubblicità di qualsiasi tipo o altri incentivi volti ad aumentare le vendite (art. 10.1)
- consegna alle donne di campioni del prodotto o omaggi (art. 12.1)
- sconti e offerte speciali in farmacie, negozi, supermercati e internet (art. 12.1)
- immagini o parole (art. 9, 9.8, 9.10 e 9.11)
- mancanza sulle etichette delle diciture obbligatorie (art.9.3 a, c, d, e; art. 9.9)
- etichette non facilmente distinguibili tra alimenti per lattanti e di proseguimento (art. 9.12)
- acquisto del latte da parte delle aziende sanitarie in condizioni di scorrettezza e non trasparenza (art. 12.6)
- donazioni e acquisti a prezzi promozionali per distribuzione al di fuori delle strutture e per uso non conforme alle indicazioni (art. 12.5)
- spazio predefinito per le prescrizioni dei sostituti del latte materno alla dimissione dai punti nascita (art. 14.1e)
- pubblicità in qualunque forma negli ospedali, consultori familiari, asili nido, studi medici (art.10.1) o pubblicità idealizzanti l'alimentazione artificiale su pubblicazioni scientifiche specializzate (art.10.2) o su materiale informativo destinato agli operatori sanitari (art. 16)
- consegna alle madri o future madri di campioni di latti 1 o altri omaggi di alimenti per lattanti (art. 12.2)
- sponsorizzazioni a corsi, congressi, ricerche al di fuori di quanto stabilito dal decreto (art. 13)

Percorso segnalazione/violazione del DM 82/2009

a. COSA segnalare

Le violazioni alle disposizioni previste nel DM 82/2009, relative ai vari aspetti riguardanti: produzione, composizione, etichettatura, pubblicità e commercializzazione degli alimenti per lattanti e di proseguimento.

b. CHI segnala

Ogni cittadino individualmente o attraverso le associazioni e/o gruppi professionali. Questo contributo; si aggiunge alla normale sorveglianza di questa tipologia di infrazioni da parte di titolari istituzionali.

c. COME segnalare

Per la segnalazione fatta da un cittadino non servono particolari intestazioni, ma la semplice descrizione circostanziata della violazione.

d. A CHI segnalare

La figura istituzionale del destinatario è nel contesto del Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) – che prima di procedere verificherà l'appropriatezza della segnalazione e la titolarità della violazione, con eventuale coinvolgimento dei NAS. Possono tuttavia verificarsi, in ambito pubblicitario, violazioni di particolare rilievo. In questi casi appare appropriata una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o agli Uffici centrali del Ministero della Salute - Direzione Generale Igiene Sicurezza Alimenti e Nutrizione, che tiene informato il Tavolo Tecnico.

e. CHI avvia il procedimento sanzionatorio

Le azioni competono alle figure istituzionali destinatarie della segnalazione. Salvo che il fatto costituisca reato, il procedimento prevede sanzioni amministrative pecuniarie assegnate secondo una ripartizione indicata nel D.L. 84/2011 che all'art 9, comma 1 e 2, prevede un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato (Cap. 2574).

Allegato 1

Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e D.M. 82/2009

Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno è stato elaborato dall'OMS tra il 1979 e il 1981, con la collaborazione di altre agenzie (UNICEF), dell'ONU e di esperti di governi, associazioni professionali, organizzazioni non governative e industria privata. Il Codice è stato approvato dall'Assemblea Mondiale della Salute (AMS) il 21 maggio 1981, a stragrande maggioranza. L'Italia, come tutti gli altri paesi europei, ha votato a favore e ha approvato anche tutte le successive pertinenti Risoluzioni dell'AMS, presentate a scadenza biennale per aggiornare il Codice e interpretarne meglio gli articoli.

Obiettivo del Codice e delle successive risoluzioni è quello di tutelare l'allattamento al seno e contribuire alla diffusione di una migliore alimentazione e nutrizione dei lattanti.

Dal punto di vista giuridico si tratta di un codice di comportamento meno vincolante di un trattato o di una convenzione; ma dal momento che l'AMS esprime la volontà dei Ministri della Sanità dei governi di tutto il mondo, e non solo di quelli dei paesi in via di sviluppo, il suo peso politico è notevole e tutti gli Stati dovrebbero tradurlo in leggi e regolamenti nazionali.
Questi principi sono stati ripresi nella Convenzione sui Diritti del Bambino firmata nel 1989 da quasi tutti i capi di Stato del mondo, Italia compresa. La Convenzione, più vincolante del Codice, rappresenta un forte invito ai governi ad inserirlo nelle proprie leggi.
Il rispetto del Codice è vincolante per l'adesione alle iniziative OMS/UNICEF "Ospedali e Comunità Amici dei Bambini".

Il Codice non ostacola la produzione, la vendita e l'uso dei prodotti che copre; ne limita solamente il marketing, in tutte le sue espressioni, al fine di proteggere i consumatori ed in particolare aiutare i genitori ad assumere decisioni informate e indipendenti da interessi commerciali.

Nella pratica, non vi dovrebbe essere concorrenza commerciale tra il latte materno e i suoi sostituti. I produttori sostengono di non fare concorrenza al latte materno e di limitarsi a farsi concorrenza tra loro, ma è storicamente evidente che quando il marketing arriva al pubblico, direttamente o indirettamente attraverso gli operatori sanitari, è stato sempre penalizzato il latte materno.

Il Codice è stato approvato e firmato nel 1981 dai rappresentanti dei produttori e distributori di prodotti coperti dallo stesso, che si sono quindi impegnati ad aderire ai principi del Codice, indipendentemente dalle misure prese nei vari Stati.

Tutti i cittadini possono denunciare le violazioni del Codice e, ove pertinente, delle leggi e dei regolamenti nazionali, individualmente o attraverso le associazioni e i gruppi professionali e non, a cui appartengono.

L'Italia ha parzialmente integrato il Codice nel suo ordinamento legislativo a partire dal 1994 (con le disposizioni, oggi superate, quali: Decreto Ministeriale n. 500/94, Decreto Legislativo n. 241 del 19.3.1996, circolare 24 ottobre 2000, n. 16 del Ministro della Sanità Veronesi, Decreto Ministeriale 16 gennaio 2002, Decreto Ministeriale n.46 del 22 febbraio 2005) e, più recentemente, a seguito della Direttiva della Commissione Europea (2006/141/CE) con il D.M. 82/2009 e successivo decreto sanzionatorio (D.L. 84/2011).

Mentre il Codice riguarda tutti i sostituti del latte materno (tutte le formule e tutti gli alimenti e le bevande che possono sostituire il latte materno, raccomandato in maniera esclusiva fino a 6 mesi e con adeguati alimenti complementari fino a 2 anni e oltre), biberon e tettarelle, la legge italiana si limita a regolamentare il marketing delle formule sostitutive (latti tipo 1).

Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno rimane nel suo complesso importante riferimento etico per tutti quanti cercano concretamente di proteggere l'allattamento materno. In Italia è tuttavia giuridicamente vincolante solo per le parti recepite dall'attuale normativa: DM 82/2009 e successivo decreto sanzionatorio, che rende in ogni caso obbligatorio, per gli attori istituzionali coinvolti, l'attuazione di quanto prescritto, come già in atto per altre procedure di tutela e di sanzione nel settore dell'igiene degli alimenti e della nutrizione, per i quali la prassi è consolidata.